SISTEMAZIONI ESTERNE E GIARDINI

Articolo 1

Aree assoggettate al presente regolamento.

Sono soggette alla presente normativa tutte le aree di pertinenza delle unità immobiliari realizzate incluse nel comprensorio e libere da costruzioni.

Articolo 2

Opere soggette ad approvazione.

I proprietari delle unità immobiliari non possono effettuare le opere che seguono senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Consorzio:

- messa a dimora di essenze di medio e alto fusto di qualsiasi genere, grandezza e tipo;
- impianto e coltura di qualsivoglia dimensione di piante alimentari. Essenze arboree consentite

All'interno del Consorzio è privilegiato l'insediamento di specie arbustive ed arboree di tipo locale (macchia mediterranea):

"Arbusti": alloro, cappero, cisto, corbezzolo, erica, euforbia, fillirea, ginepro, ginestre, mirto, oleandro, olivo e olivastro, palma nana, rosmarino, leccio, olivo, carrubo, lentisco, lavanda selvatica.

"Essenze arboree": carrubo, cerro, ginepro, fico, ficus, leccio, magnolia, olivo, olmo, ornello, pino marittimo, pero selvatico, pino d'Aleppo, sughera, quercia rovere, tiglio selvatico.

Essenze arboree vietate:

All'interno del Consorzio è vietata la piantumazione di piante ornamentali di grande accrescimento, in particolar modo sono vietate le seguenti specie: Eucaliptus, Pioppi, Salici, Araucarie.

Articolo 3

Manutenzione.

La manutenzione in buono stato delle zone a verde privato e dei giardini privati è obbligatoria e spetta al proprietario, così come la manutenzione obbligatoria del decoro e della estetica di edifici e manufatti secondo i dettami del vigente regolamento.

il Consorzio segnalerà ogni omissione e, qualora il Consorziato a seguito di segnalazione, non dovesse provvedere prontamente, lo sanzionerà con una penale da 100,00 a 500,00 euro.

La manutenzione delle siepi e degli arbusti prospicienti le proprietà comuni (giardini. strade e/o stradelli consortili), sarà effettuata dal Consorzio per uniformare le altezze e l'estetica.

Siepi fronte strada e di confine:

Come già previsto nell'art. 22, le siepi perimetrali dei lotti non dovranno superare l'altezza di mt. 1,70.

Articolo 4

Trasgressioni e penalità.

Le infrazioni alla normativa di cui sopra facoltizzeranno l'Amministrazione consortile alla irrogazione di una penale fino a euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), salve le azioni giudiziarie per l'adempimento. L'Amministrazione del Consorzio potrà esigere le penalità irrogate chiedendo e ottenendo decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione ai sensi degli articoli 663 e segg. c.p.c. in base al verbale della guardia giurata

alla quale i consorziati riconoscono a tali fini valore di prova.